

Promemoria n. 19

Rimborso dell'IVA a imprese con sede sociale all'estero

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Importanti osservazioni preliminari

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente edizione vengono inoltre trattati gli argomenti dell'esclusione dal rimborso dell'IVA (capitolo 2) e dell'obbligo di terzi di fornire informazioni (capitolo 3). Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli del promemoria edito nel 2000.

Le modifiche intervenute in questo settore dopo il 1° gennaio 2001 (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
cifra	cifra nel presente promemoria
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA; RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008, i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
TTPCP	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie


Pagina

Parte A:	Come procedere?	8
1.	Richiesta	8
1.1	Chi ha diritto al rimborso dell'IVA?	8
1.2	Reciprocità	8
1.3	Che cosa occorre osservare in particolare?	8
1.4	Moduli ufficiali	9
1.5	Rappresentante fiscale nella Svizzera	9
1.6	Condizioni che devono adempire le fatture originali e le decisioni d'imposizione dell'AFD.	9
1.7	Prova del pagamento	10
1.8	Indirizzo di pagamento del rimborso.	10
1.9	Attestazione dell'autorità fiscale all'estero (statuto di imprenditore)	10
1.10	Tempo di trattamento della richiesta	11
1.11	Dove va inoltrata la richiesta?	11
1.12	Diritto di riconsiderazione entro il termine di prescrizione	12
1.13	Possibilità di ricorso; rimedi giuridici del richiedente	12
2.	Esclusione dal rimborso dell'IVA	13
3.	Obbligo di fornire informazioni	14
Parte B:	Informazioni particolareggiate	15
4.	Assoggettamento	15
4.1	Principio	15
4.2	Assoggettamento di imprese con sede all'estero	15
4.3	Assoggettamento delle aziende di telecomunicazione con sede all'estero	15
5.	Singoli temi	15
5.1	Forniture di beni	15
5.1.1	Fornitura in territorio svizzero	15
5.1.2	Esportazione di beni	17
5.2	Prestazioni di servizi	18
5.2.1	Principio	18
5.2.2	Luogo della prestazione di servizi	18
5.2.2.1	Principio del luogo del prestatore	18
5.2.2.2	Luogo del fondo	19
5.2.2.3	Luogo dell'esecuzione dell'attività	20
5.2.2.4	Principio del luogo di destinazione	21
5.2.2.5	Principio del luogo del destinatario	21
5.3	Stabilimento d'impresa	24
5.4	Arnesi speciali	24
5.5	Prestazioni di garanzia	24
5.6	Valuta estera (fatturazione in valuta estera)	25
5.7	Prestazioni di trasporto di beni	25
5.7.1	Trasporti transfrontalieri di beni	25
5.7.2	Esenzione fiscale di determinate prestazioni di servizi in relazione al trasporto transfrontaliero di beni.	25

5.7.3	Prestazioni di trasporto di beni effettuate (in territorio svizzero) dal richiedente stesso	26
5.7.4	Prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero	26
5.8	Traffico aereo	27
5.9	Veicoli a motore, leasing di autoveicoli	27
5.9.1	Forniture di veicoli a motore a scopo d'esportazione nonché lavori di riparazione di veicoli a motore immatricolati all'estero	27
5.9.2	Veicoli per il trasporto di persone forniti e utilizzati in territorio svizzero / quota privata nonché utilizzo per altri scopi esclusi dall'IVA	27
5.10	Fatturazione di costi, partecipazione ai costi	28
6.	Allegato: Estratto degli atti normativi	29
6.1	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.	29
6.2	Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto.	31

valevole fino al
31 dicembre 2009

Tabella sinottica



Parte A: Come procedere?

1. Richiesta

1.1 Chi ha diritto al rimborso dell'IVA?

Le imprese estere che sostengono spese aziendali in territorio svizzero, per le quali i prestatori contribuenti svizzeri emettono la fattura contenente le indicazioni previste dalle disposizioni legali, possono chiedere il rimborso dell'IVA in conformità dell'articolo 90 capoverso 2 lettera b LIVA alle condizioni indicate nell'articolo 28 segg. OLIVA (vale per analogia anche per l'IVA sull'importazione di beni).

Tuttavia, il diritto al rimborso dell'IVA sussiste soltanto se l'impresa estera (oppure un terzo dalla stessa incaricato) non fornisce beni né esegue prestazioni di servizi in territorio svizzero.

☞ Le eccezioni sono menzionate alla cifra 6.2 dell'allegato (art. 28 cpv. 2 lett. a e b OLIVA).

1.2 Reciprocità

Un rimborso dell'IVA è possibile se il Paese di domicilio o di sede dell'impresa estera avente diritto al rimborso garantisce la **completa reciprocità** (art. 28 cpv. 3 OLIVA). Il modulo n. 1224 (elenco dei Paesi) enumera i Paesi che garantiscono la reciprocità.

☞ L'elenco dei Paesi attualizzato è consultabile sul sito internet dell'AFC; l'elenco riporta anche le eventuali limitazioni della reciprocità.

1.3 Che cosa occorre osservare in particolare?

A) Periodo di rimborso

La richiesta di rimborso dell'IVA può essere inoltrata non prima della fine dell'anno civile in cui una fattura legittimante il diritto al rimborso è stata emessa per la prestazione eseguita (art. 30 OLIVA e art. 37 LIVA). Le fatture per pagamenti anticipati non danno diritto al rimborso.

B) Termine d'inoltro

Il termine d'inoltro fissato dalla legge scade il 30 giugno dell'anno civile seguente (art. 30 OLIVA). È determinante la data del timbro postale. Le richieste inoltrate dopo la scadenza del termine non possono essere trattate. È consigliabile inoltrare all'AFC la richiesta di rimborso per posta raccomandata.

C) Numero di richieste

È possibile solo una richiesta di rimborso per ogni anno civile.

D) Importo minimo

L'importo minimo dell'IVA rifondibile in un anno civile è di 500 franchi (art. 29 cpv. 5 OLIVA). Non è possibile un rimborso per importi inferiori a 500 franchi.

1.4**Moduli ufficiali**

La richiesta di rimborso dell'IVA va inoltrata sui moduli ufficiali rilasciati dall'AFC (moduli n. 1222 e 1223, ev. 1225). La richiesta di rimborso dev'essere formulata in una delle **lingue ufficiali svizzere** (tedesco, francese, italiano).

☞ I corrispondenti documenti sono consultabili sul sito internet dell'AFC.



Le richieste di rimborso inoltrate su moduli diversi da quelli ufficiali dell'AFC non possono essere trattate.

1.5**Rappresentante fiscale nella Svizzera**

In conformità della legge il richiedente estero deve designare un rappresentante con domicilio o sede sociale nella Svizzera (art. 31 cpv. 2 OLIVA). Egli può essere una persona fisica o giuridica.

Il rappresentante deve legittimarsi con la **procura sul modulo ufficiale**

n. 1222. Con la firma sul modulo ufficiale si dichiara che

- il richiedente non compie prestazioni in territorio svizzero e
- il richiedente è a conoscenza del fatto che è stata inoltrata in suo nome la richiesta di rimborso ammessa una volta ogni anno.

Per ogni periodo di rimborso va presentata una nuova procura.

☞ Il modulo n. 1222 è disponibile sul sito internet dell'AFC.

1.6**Condizioni che devono adempiere le fatture originali e le decisioni d'imposizione dell'AFD**

Alla richiesta di rimborso vanno allegate le fatture originali dei prestatori rispettivamente le decisioni d'imposizione dell'AFD.



Le fatture originali (☞ allegato, cifra 6.1) devono adempiere le condizioni dell'articolo 37 LIVA e devono essere emesse al richiedente. I medesimi criteri valgono per le ricevute di cassa e gli scontrini di casse registratrici (p. es. scontrini di casse registratrici in ristoranti, supermercati, tagliandi d'autosilo, biglietti di ferrovia), indipendentemente dall'importo del singolo documento. Giustificativi che sono indirizzati ad altri destinatari (p. es. collaboratori del servizio esterno, dipendenti) non legittimano il rimborso dell'IVA.

Si raccomanda di esaminare, alla loro ricezione, le fatture (nonché le ricevute di cassa e gli scontrini di casse registratrici) riguardo alla loro completezza formale nonché correttezza materiale (aliquota d'imposta, base di calcolo ecc.). I giustificativi lacunosi devono essere rettificati dal prestatore **prima del pagamento**.

1.7 Prova del pagamento

Poiché secondo l'articolo 29 capoverso 1 OLIVA può essere rimborsata solo l'imposta pagata, per ogni fattura originale inoltrata l'AFC necessita di una corrispondente prova di pagamento che può essere apportata mediante una copia del corrispondente documento bancario. Se non fosse disponibile una prova di pagamento, può essere presentato il modulo n. 1225 che dev'essere compilato per intero da ogni singolo prestatore e validamente firmato dal prestatore svizzero.



A partire da un importo d'imposta di **20 000 franchi per prestatore** dev'essere presentato obbligatoriamente il modulo n. 1225, indipendentemente dal numero di fatture emesse dal prestatore stesso.

☞ Il modulo n. 1225 è disponibile sul sito internet dell'AFC.

1.8 Indirizzo di pagamento del rimborso

L'AFC non effettua pagamenti all'estero. Il rappresentante fiscale nella Svizzera (☞ cifra 1.5) dev'essere pertanto autorizzato, tramite una procura, a ricevere l'importo d'IVA bonificato dall'AFC su un conto bancario o postale in Svizzera. Il trasferimento dell'importo dell'IVA bonificato, da parte del rappresentante fiscale al richiedente, è una questione che concerne le due parti. È consigliabile disciplinare la questione nella procura. Per eventuali controversie concernenti il trasferimento dell'importo dell'IVA bonificato sono competenti i tribunali civili. Se il richiedente dispone di un conto bancario o postale in Svizzera, il pagamento può essere effettuato anche su questo conto.

1.9 Attestazione dell'autorità fiscale all'estero (statuto di imprenditore)

L'autorità fiscale del richiedente estero deve confermare per scritto lo statuto di imprenditore del richiedente durante il periodo di rimborso (art. 28 cpv. 1 lett. c OLIVA). A richiesta, l'autorità fiscale competente deve rilasciare una prova dell'iscrizione come contribuente dell'imposta sulla cifra d'affari; tale prova deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- nome, indirizzo e numero/i di telefono dell'autorità che rilascia la prova;
- nome, indirizzo e numero/i di telefono del richiedente;
- numero di contribuente o un'attestazione analoga del suo assoggettamento all'imposta sulla cifra d'affari nel suo Paese di sede;
- data dell'iscrizione quale contribuente dell'imposta sulla cifra d'affari;
- data del rilascio dell'attestazione (l'attestazione al momento della ricezione della richiesta non può superare un anno);

- informazioni sul genere d'attività e sul ramo economico del richiedente (un rimborso è ammesso se il richiedente compie prestazioni che in Svizzera sarebbero imponibili all'IVA);
- timbro dell'autorità competente e firma del collaboratore incaricato.

La maggior parte delle autorità fiscali dispone di propri moduli prestampati contenenti i rispettivi dati.



Un rimborso non è possibile se manca la prova dello statuto di imprenditore oppure l'indicazione riguardo al genere d'attività nel Paese di domicilio o di sede sociale del richiedente.

Caso particolare:¹

Richiedenti con sede sociale negli Stati Uniti

Nonostante l'inesistenza di un sistema d'imposta sulla cifra d'affari uniforme per tutto il Paese, e malgrado gli Stati Uniti non garantiscano quindi la reciprocità, un rimborso ai richiedenti con sede sociale negli Stati Uniti è, sino a nuovo avviso, possibile. Quale prova dello statuto di imprenditore vale in questi casi il modulo n. 6166 delle autorità fiscali americane; questo modulo deve contenere le indicazioni richieste dal modulo n. 8802.

☞ Ulteriori informazioni a questo riguardo sono ottenibili sul sito dell'United States Department of the Treasury: "www.irs.gov".

1.10 Tempo di trattamento della richiesta

Le richieste di rimborso sono trattate di principio nell'ordine cronologico di ricezione. È quindi consigliabile inoltrare senz'indugio la richiesta (preferibilmente già in primavera).

1.11 Dove va inoltrata la richiesta?

Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
CH-3003 BERNA

È consigliabile inoltrare la richiesta di rimborso corredata delle fatture originali per posta raccomandata.

¹ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005



Prestazioni ottenute nel Principato del Liechtenstein

Se vengono ottenute prestazioni sia in territorio svizzero (incl. importazione) sia nel Principato del Liechtenstein, la richiesta di rimborso dev'essere inoltrata allo Stato, risp. alla sua autorità competente, in cui è stato pagato **l'ammontare d'imposta più elevato**. Pertanto per il territorio svizzero (comprendente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein ☞ cifra 5.1.1) va inoltrata **una sola richiesta di rimborso**. Il rappresentante fiscale va tuttavia designato nello Stato al quale è inoltrata la richiesta di rimborso.

1.12 Diritto di riconsiderazione entro il termine di prescrizione

Il diritto al rimborso dell'IVA si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Se una richiesta di rimborso è respinta perché

- è stata formulata su moduli non conformi o incompleti;
- è stata formulata totalmente o parzialmente senza le prove di pagamento, la procura, le fatture originali o la prova dello statuto di imprenditore

può essere presentata, entro il termine di prescrizione dei cinque anni, una nuova richiesta scritta corredata dei documenti originali mancanti.

Negli altri casi, soprattutto quando la richiesta è stata inoltrata dopo la scadenza del termine (☞ cifra 1.3 B Termine d'inoltro) o quando le fatture non adempiono le condizioni di forma (☞ cifre 1.6 e 6.1), la nuova richiesta viene respinta (☞ rimane riservata la procedura secondo la cifra 1.13).

1.13 Possibilità di ricorso; rimedi giuridici del richiedente

Il richiedente che non è d'accordo sul modo in cui l'AFC ha trattato la sua richiesta, per esempio in merito

- al rifiuto della sua richiesta di rimborso dell'IVA;
- alla comunicazione del modo di trattare fiscalmente determinate operazioni;
- all'iscrizione o al rifiuto d'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA,

può chiedere per scritto all'AFC l'emissione di una decisione impugnabile secondo l'articolo 63 LIVA.

2. Esclusione dal rimborso dell'IVA

2.1 Chi esegue forniture di beni (☞ cifra 5.1) e forniture in esecuzione di un contratto d'appalto (☞ cifra 5.1.1 lett. d) oppure compie prestazioni di servizi (☞ cifra 5.2) in territorio svizzero non ha diritto al rimborso dell'IVA (art. 28 cpv. 1 lett. b OLIVA).

☞ Le eccezioni figurano nella cifra 6.2 dell'allegato (art. 28 cpv. 2 lett. a e b OLIVA).

2.2 Secondo l'articolo 29 capoverso 1 OLIVA l'imposta pagata può essere rimborsata unicamente se le operazioni ottenute servono alla realizzazione di operazioni che in territorio svizzero sarebbero soggette per legge all'IVA o per le quali sarebbe applicata l'esenzione fiscale giusta l'articolo 19 LIVA. Per le operazioni escluse dall'IVA in virtù dell'articolo 18 LIVA non c'è diritto al rimborso dell'IVA, analogamente alle disposizioni riguardo alla deduzione dell'imposta precedente per i contribuenti IVA in territorio svizzero.

2.3 Se i beni e le prestazioni di servizi ottenuti servono sia alla realizzazione di operazioni imponibili sia ad altri scopi, il rimborso dev'essere ridotto proporzionalmente all'utilizzazione (art. 29 cpv. 2 OLIVA). Per motivi di praticità e per evitare perdite d'imposta vige una regolamentazione particolare per i veicoli per il trasporto di persone (☞ cifra 5.9.2).

2.4 Non vi è alcun diritto al rimborso dell'IVA per le prestazioni non utilizzate per uno scopo giustificato dall'uso commerciale (art. 29 cpv. 3 OLIVA). Per esse s'intendono soprattutto certe prestazioni in relazione con l'assistenza ai clienti o con la promozione del clima aziendale (p.es. gite del personale di più giorni, escursioni degli azionisti in occasione dell'assemblea generale, escursioni e serate in discoteca con clienti ecc.) nonché pernottamenti in albergo quando non sono di carattere esclusivamente aziendale.

2.5 È inoltre escluso dal diritto al rimborso il 50 % degli ammontari d'IVA concernenti spese di vitto e bevande di carattere esclusivamente aziendale (art. 29 cpv. 3 OLIVA).

☞ Per quanto riguarda i veicoli vedi cifra 5.9.

2.6 Le agenzie di viaggi con sede all'estero non hanno alcun diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in territorio svizzero per l'ottenimento di forniture e prestazioni di servizi che le agenzie rifatturano come tali ai loro clienti (art. 29 cpv. 4 OLIVA). I medesimi criteri valgono per imprese paragonabili che compiono prestazioni analoghe o simili, come per esempio gli organizzatori di manifestazioni in territorio svizzero.

- 2.7 Non vi è inoltre diritto al rimborso dell'IVA se non sono adempite le condizioni di fatturazione (☞ cifra 1.6) oppure se non è disponibile la valida prova di pagamento (☞ cifra 1.7).
- 2.8 Le ricevute di cassa e gli scontrini di casse registratrici danno diritto al rimborso dell'IVA se contengono tutte le indicazioni (☞ cifra 6.1), indipendentemente dall'ammontare del singolo documento.
- 2.9 Il rimborso non è possibile per le prestazioni che secondo le disposizioni della LIVA non soggiacciono all'IVA oppure sono esenti dall'IVA, e ciò anche se il prestatore le mette in conto con l'IVA. Questo criterio vale anche se le prestazioni soggiacciono all'IVA, poiché mancano i giustificativi secondo l'articolo 20 LIVA comprovanti l'esenzione. I tribunali civili sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasferimento dell'imposta (art. 37 cpv. 6 LIVA).

☞ Informazioni riguardo al luogo delle forniture e delle prestazioni di servizi figurano cifre 5.1 e 5.2.

3. **Obbligo di fornire informazioni**

L'AFC può chiedere al richiedente, al suo rappresentante e ai terzi tenuti a fornire informazioni di presentare gratuitamente le indicazioni necessarie per il rimborso dell'IVA. I libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni vanno presentati unicamente su richiesta dell'AFC.

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Parte B: Informazioni particolareggiate

4. Assoggettamento

4.1 Principio

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio in **territorio svizzero** superino complessivamente 75 000 franchi annui (art. 21 cpv. 1 LIVA).

Non sono assoggettate all'imposta le imprese la cui cifra d'affari annua non supera 250 000 franchi, a condizione che il saldo di imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4 000 franchi annui (art. 25 cpv. 1 lett. a LIVA).

Non sono inoltre assoggettate all'imposta le imprese con sede all'estero che forniscono in territorio svizzero esclusivamente le prestazioni di servizi enumerate nell'articolo 14 capoverso 3 (☞ cifra 5.2.2.5); l'esenzione dall'assoggettamento non si applica invece alle imprese con sede all'estero che forniscono in territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 lettera e a un destinatario non assoggettato (art. 25 cpv. 1 lett. c LIVA).

Chi diventa contribuente deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC **entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento**. L'AFC gli assegna un N.IVA non trasferibile, che viene iscritto nel registro IVA (art. 56 cpv. 1 LIVA).

4.2 Assoggettamento di imprese con sede all'estero

Le imprese con sede all'estero che adempiono le condizioni per l'assoggettamento secondo la cifra 4.1 devono depositare una garanzia bancaria e nominare un rappresentante con domicilio o sede sociale nella Svizzera. Resta riservata l'opzione per l'assoggettamento secondo l'articolo 27 LIVA.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Assoggettamento all'IVA".

4.3 Assoggettamento delle aziende di telecomunicazione con sede all'estero

Informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Telecomunicazioni".

5. Singoli temi

5.1 Forniture di beni

Per informazioni dettagliate a questo riguardo è fatto riferimento al promemoria "Luogo della fornitura di beni".

5.1.1 Fornitura in territorio svizzero

Per territorio svizzero s'intendono il territorio della Svizzera, i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali (il Comune germanico di Büsingen e

il Principato del Liechtenstein) così come le valli grigionesi di Samnaun e Sampuoir limitatamente alle prestazioni di servizi e alle prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione. Per quanto riguarda le forniture di beni, Samnaun e Sampuoir sono di conseguenza considerate estero.

☞ Per l'enclave di Campione d'Italia è fatto riferimento al promemoria "Trattamento fiscale delle operazioni in relazione a Campione d'Italia".

Vi è una **fornitura in territorio svizzero** quando:

- a. il bene al momento del trasferimento del potere di disporre, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento (locazione?) si trova in territorio svizzero;
- b. il trasporto di un bene a destinazione dell'acquirente (o, su suo ordine, a destinazione di un terzo) inizia in territorio svizzero. Si verifica quindi una fornitura in territorio svizzero anche quando i beni vengono trasportati dal fornitore o da un terzo (p. es. spedizioniere) direttamente dal territorio svizzero all'estero;
- c. un importatore conferisce il mandato (**nuovo** contratto di spedizione o di trasporto) a uno spedizioniere o vettore di trasportare un bene, precedentemente importato dall'estero verso un luogo in territorio svizzero, verso un altro luogo sito in territorio svizzero o all'estero;
- d. il bene viene ad esempio installato, riparato o montato dal fornitore stesso o per conto di quest'ultimo **da un terzo**. In questi casi, il luogo della fornitura è quello in cui la prestazione è effettuata in virtù di un **contratto d'appalto**.

Se in seguito alle sue forniture in esecuzione di un contratto d'appalto il prestatore estero A non è assoggettato all'IVA svizzera (p. es. a causa di cifre d'affari insignificanti), nelle decisioni d'imposizione dell'AFD può essere menzionato A come importatore per indirizzo dell'acquirente (B) mentre B dev'essere indicato come destinatario della prestazione. L'IVA pagata all'importazione potrà in seguito essere fatta valere da B a titolo di imposta precedente (art. 38 LIVA).

Per l'IVA sulle spese sostenute in territorio svizzero, A, non essendo contribuente, non ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente e, eseguendo forniture in territorio svizzero, non ha nemmeno diritto al rimborso. Resta riservata l'opzione per l'assoggettamento secondo l'articolo 27 LIVA;

- e. una fornitura a un'impresa svizzera non viene effettuata dall'impresa estera, bensì da una terza impresa svizzera incaricata dall'impresa estera che rifattu-

ra questa fornitura. Il medesimo criterio vale anche nell'ambito delle prestazioni di servizi.



Se un'impresa con sede all'estero esegue forniture oppure lavori per terzi in territorio svizzero, un rimborso dell'IVA non è possibile (art. 28 cpv. 1 lett. b OLIVA); ciò vale per l'intera richiesta e **independentemente dal valore** delle forniture o dei lavori in territorio svizzero.

Queste forniture dell'impresa estera possono inoltre comportare il suo assoggettamento in Svizzera, se viene superata la cifra d'affari determinante.

☞ Riguardo all'assoggettamento vedi cifra 4. Resta riservata l'opzione per l'assoggettamento secondo l'articolo 27 LIVA.

Le seguenti forniture in territorio svizzero effettuate da imprese estere non precludono il diritto al rimborso dell'IVA:

- **operazioni a catena con trasporto o spedizione da parte del primo fornitore**, nella misura in cui l'intermediario estero fornisce beni, il cui luogo di fornitura è situato in territorio svizzero, a un terzo con sede all'estero che non è assoggettato in territorio svizzero. L'intermediario non può tuttavia compiere ulteriori operazioni imponibili in territorio svizzero.
- **traffico di perfezionamento in transito**, nella misura in cui l'impresa estera fa perfezionare un bene in territorio svizzero e riesporta il bene con la decisione d'imposizione dell'AFD. L'IVA all'importazione o un'eventuale IVA dovuta dal rifinitore per il perfezionamento a cottimo non può tuttavia essere fatta valere mediante la procedura di rimborso prevista dall'articolo 28 segg. OLIVA, poiché secondo la prassi amministrativa in questi casi il prestatore è legittimato alla deduzione dell'IVA sull'importazione a titolo di imposta precedente. La prestazione di perfezionamento è esente da IVA, a condizione che si disponga (per i beni perfezionati) di una decisione d'imposizione dell'AFD.

5.1.2

Esportazione di beni

Le seguenti forniture sono di principio considerate effettuate in territorio svizzero:

- beni che un contribuente trasporta con i propri mezzi di trasporto direttamente all'estero (forniture di beni trasportati);
- beni che un contribuente fa spedire all'estero da terzi (spedizioniere, vettore) da lui incaricati (forniture di beni spediti);

- le forniture di determinati beni destinati all'esportazione che un contribuente consegna a un suo acquirente non contribuente o a un terzo incaricato da quest'ultimo (p. es. spedizioniere o vettore) in un luogo in territorio svizzero o che egli spedisce verso un luogo in territorio svizzero. È irrilevante se la sua fattura è indirizzata a un acquirente non contribuente svizzero o estero.

Se l'esportazione è documentata con una decisione d'imposizione dell'AFD, la relativa cifra d'affari è esente da IVA in base all'articolo 20 LIVA. In mancanza di una tale decisione le forniture sono imponibili. Ciò vale anche quando l'esportazione è effettuata in elusione del controllo doganale. Tali operazioni vanno imposte dal fornitore, indipendentemente se egli riesce o no a trasferire l'IVA all'acquirente.



Non è mai ammesso un rimborso dell'IVA all'acquirente estero per rimediare a un'(omessa) esenzione fiscale.

5.2 Prestazioni di servizi³

5.2.1 Principio

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 LIVA si considera prestazione di servizi ogni prestazione che non costituisce fornitura di un bene.

Vi è parimenti prestazione di servizi in conformità dell'articolo 7 capoverso 2 LIVA quando valori e diritti immateriali vengono ceduti, anche nel caso in cui non sono rappresentati da un titolo (lett. a), oppure quando non si fa un atto o si toglie un atto o una situazione (lett. b).

È considerato prestatore chi esegue la prestazione o incarica un terzo di eseguirla e la fattura in proprio nome al proprio contraente (destinatario della prestazione).

5.2.2 Luogo della prestazione di servizi

L'imponibilità di un'operazione presuppone secondo l'articolo 5 LIVA che essa sia effettuata in **territorio svizzero** (☞ cifra 5.1.1). Se il luogo dell'operazione effettuata non si trova in territorio svizzero, la stessa costituisce un'operazione effettuata all'estero che per principio non soggiace all'IVA svizzera.

5.2.2.1 Principio del luogo del prestatore

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA si considera luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività. La disposizione dell'arti-

³ La nozione "prestazione di servizi" corrisponde suppergiù alla nozione "sonstige Leistung" (altra prestazione) nella legislazione IVA germanica.

colo 14 capoverso 1 LIVA comprende tutte le prestazioni di servizi che non sono espressamente elencate nell'articolo 14 capoversi 2 e 3 LIVA, ad esempio:

- prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione;
- prestazioni di eliminazione e smaltimento;
- prestazioni di cura medica e di cura del corpo;
- premi di partecipazione ai concorsi d'architettura senza progetti edili realizzati concretamente (in relazione a progetti edili realizzati concretamente vedi cifra 5.2.2.2). Per contro, non soggiacciono di regola all'IVA i premi a titolo di riconoscimento (p. es. per l'opera complessiva di un architetto) in quanto manca il requisito dello scambio di prestazioni;
- prestazioni di mediazione.

Tali operazioni vanno imposte all'IVA da parte del prestatore svizzero, indipendentemente se il destinatario della prestazione ha sede sociale all'estero o no. Un rimborso dell'IVA è ammesso se sono adempite le condizioni dell'articolo 28 segg. OLIVA.

5.2.2.2 Luogo del fondo⁴

Le prestazioni di servizi effettuate **in stretta relazione con immobili** valgono eseguite nel luogo in cui si trova il fondo, indipendentemente se la fattura è emessa a un destinatario con sede in territorio svizzero o all'estero. Sono comprese esclusivamente l'amministrazione o la stima dei beni immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, nonché le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d'architettura e d'ingegneria, inclusi i premi di partecipazione ai concorsi di progetti edili concreti (art. 14 cpv. 2 lett. a LIVA). I premi per la partecipazione a concorsi d'architettura senza progetti edili concreti sono trattati in funzione del principio del luogo del prestatore (cifra 5.2.2.1). Sono tuttavia esclusi dall'IVA il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi come per esempio il diritto di prelazione o il diritto di superficie (art. 18 n. 20 LIVA).



Il rimborso dell'IVA non è possibile se un'impresa estera effettua simili prestazioni in stretta relazione con immobili situati in territorio svizzero.

Queste prestazioni dell'impresa estera possono inoltre comportare il suo assoggettamento in Svizzera, se viene superata la cifra d'affari determinante (☞ cifra 4).

Di principio, **tutte le altre prestazioni di servizi** effettuate in relazione a fondi valgono localizzate in funzione del principio del luogo del destinatario

(☞ cifra 5.2.2.5), così come p. es. le mere prestazioni di consulenza (in relazione all'acquisto, alla locazione o alla ricerca di oggetti immobiliari), la tenuta di processi (anche davanti a tribunali in materia di locazione) nonché le richieste di autorizzazioni secondo la Lex Koller. Le prestazioni di servizi effettuate comprovatamente a missioni diplomatiche, rappresentanti diplomatici, organizzazioni internazionali e simili non soggiacciono tuttavia all'IVA (art. 20 OLIVA).

Le autentiche **mediazioni di immobili** nel significato dell'articolo 11 capoverso 1 LIVA (☞ nm. 192 segg.) si trovano in relazione con l'acquisto, cosicché devono essere giudicate in conformità dell'articolo 14 capoverso 2 lettera a LIVA. È in tal senso che l'imponibilità della prestazione di mediazione si attiene al luogo in cui è situato il fondo. Per gli immobili situati in territorio svizzero l'IVA è dovuta all'aliquota normale; per contro, non è sottoposta all'IVA la prestazione di mediazione di immobili situati all'estero. Invece, se non si verifica rappresentanza diretta nel significato del nm. 192 segg., la controprestazione realizzata con la "prestazione di mediazione" (ossia la cosiddetta ricerca) è un "finder's fee" la cui imponibilità si conforma all'articolo 14 capoverso 3 lettera c LIVA (principio del luogo del destinatario).

5.2.2.3 Luogo dell'esecuzione dell'attività

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettere b-d LIVA è considerato luogo della prestazione di servizi:

- **per prestazioni di trasporto:**
il Paese in cui è effettuato il tragitto.
- **per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e attività analoghe:**
il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente. Questa regolamentazione vale per prestazioni indipendenti. Se costituiscono prestazioni accessorie a una prestazione di trasporto secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LIVA, dal punto di vista fiscale esse vanno trattate come quest'ultima.

☞ Ulteriori informazioni in merito sono pubblicate nell'opuscolo "Trasporti".



Il trasporto o la spedizione di beni oltre confine in relazione a un'esportazione o importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse sono esenti dall'imposta in base all'articolo 19 capoverso 2 cifra 5 LIVA. Un rimborso dell'IVA per simili prestazioni non è previsto.

- **per prestazioni artistiche, scientifiche, didattiche, sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell'organizzatore:** il luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua attività (vale a dire il luogo in cui si svolge la manifestazione, il congresso, la fiera ecc.).
 - ☞ Per ulteriori informazioni a questo riguardo è fatto riferimento agli opuscoli "Istruzione e ricerca", "Cultura", "Sport" e al promemoria "Manifestazioni culturali, sportive e festive".

Se un impresa estera organizza una simile manifestazione in territorio svizzero, si tratta di una prestazione effettuata in territorio svizzero che esclude un rimborso dell'IVA.

- ☞ Riguardo all'eventuale assoggettamento vedi cifra 4.

5.2.2.4 Principio del luogo di destinazione

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera e LIVA per le prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è considerato luogo della prestazione di servizi il luogo cui la prestazione di servizi è destinata.

- ☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e Istituzioni sociali".

5.2.2.5 Principio del luogo del destinatario

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA è considerato luogo delle seguenti prestazioni di servizi quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività:

- a. cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di diritti analoghi (p. es. diritti d'autore, di brevetto, di licenza, di marchio, di disegno, di modello, di fabbricazione, di pubblicazione, su film, di gestione, nonché **diritti d'organizzazione per manifestazioni sportive**⁵).

Fa parte di questa categoria anche la messa a disposizione di memoria nel settore informatico; per contro, la locazione di componenti di hardware (server, linea dedicata oppure altri componenti per la trasmissione di dati) è considerata una fornitura in virtù dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b LIVA;

⁵ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005 (dopo tale data la concessione di un simile diritto d'organizzazione soggiace all'IVA all'aliquota normale).

- b. prestazioni nel settore pubblicitario (p. es. prestazioni di progettazione, inserzioni, pubblicità radiofonica e televisiva) a condizione che non si tratti di forniture di beni, nonché prestazioni d'informazione senza scopo pubblicitario (p. es. messa a concorso di posti di lavoro);
- c. prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, uffici di incasso, ingegneri, uffici di studio, avvocati, notai (per le prestazioni relative a un fondo vedi cifra 5.2.2.2), periti contabili, interpreti e traduttori, prestazioni di servizi nell'ambito della conduzione aziendale, nonché altre prestazioni analoghe (p. es. lavori di segretariato come raccolta di ordinazioni, servizio telefonico, corrispondenza, tenuta dei verbali, acquisizione di clienti, organizzazione di manifestazioni⁶).

Per **prestazioni di servizi nell'ambito della conduzione aziendale** s'intendono in particolare le seguenti prestazioni di servizi:

- assunzione di funzioni dirigenziali;
- compiti amministrativi (p. es. sorveglianza e coordinamento delle attività o degli interessi all'interno di un gruppo industriale);
- prestazioni di consulenza di ogni genere (p. es. pianificazione finanziaria oppure in relazione alla costituzione di nuovi stabilimenti o nuove società);
- scambio, raccolta o preparazione di informazioni;
- prestazioni di servizi nell'ambito dell'elaborazione elettronica dei dati (consulenza e valutazione nel settore EED nonché prestazioni di servizi simili);
- prestazioni di servizi pubblicitarie (☞ anche precedente lett. b), prestazioni di servizi nell'ambito delle relazioni pubbliche;
- sviluppo di programmi di promozione delle vendite e di marketing, elaborazione di studi e ricerche di mercato;
- allestimento di statistiche;
- assunzione di compiti contabili.

- d. elaborazione di dati (da intendersi come elaborazione di dati del mandante con susseguente trasmissione dei risultati); la messa a disposizione di informazioni e prestazioni di servizi analoghe, p. es. la comunicazione verso controprestazione (retrocessione risp. "finder's fee") di nomi e indirizzi di potenziali clienti oppure la messa a disposizione dei risultati nell'ambito della ricerca di mercato. È considerata messa a disposizione di informazioni anche l'offerta di informazioni via internet (download), SMS, numeri di chiamata a pagamento o altri mezzi di comunicazione elettronici. Per le prestazioni di mediazione ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 LIVA trova applicazione l'articolo 19 capoverso 2 numero 8 LIVA.

⁶ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008. In merito alle prestazioni di servizi effettuate da un organizzatore in caso di rappresentanza diretta vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca".

Le prestazioni di analisi⁷ nonché la semplice valutazione o perizia di un bene compresa la consegna di un relativo rapporto scritto sul risultato vale altresì messa a disposizione di informazioni (p. es. stimare il valore di francobolli, gioielli oppure veicoli d'epoca, l'analisi di beni da parte di laboratori, perizie di veicoli accidentati da parte di specialisti).⁸

Per contro se l'oggetto del mandato comprende anche ulteriori prestazioni (p. es. il trattamento o la lavorazione tecnica del bene, oppure il controllo di funzionamento di impianti tecnici e di relativi guasti), vi è fornitura di beni (☞ cifra 5.1);

- e. prestazioni di servizi di telecomunicazione (in particolare il procedimento tecnico di accesso alle reti di comunicazione e la trasmissione per via elettronica di dati);

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi l'opuscolo "Telecomunicazione".

- f. rinuncia totale o parziale allo svolgimento di un'attività commerciale o professionale o all'esercizio di un diritto menzionato in questo capoverso;
- g. prestito di personale, indipendentemente dal luogo d'impiego;
- h. operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, tranne la locazione di cassette di sicurezza.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi l'opuscolo "Finanza".

È considerato luogo delle prestazioni di servizi di gestione e d'esercizio di aeromobili (aircraft management) e delle prestazioni analoghe concernenti segnatamente navi, vagoni ferroviari e contenitori, come pure di parti di prestazioni simili, quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica (art. 1a OLIVA).⁹

Se è comprovato con documenti contabili e giustificativi che il luogo di queste prestazioni di servizi si trova all'estero (vale a dire i contraenti e i destinatari delle fatture hanno il loro domicilio o la loro sede all'estero), tali operazioni non soggiacciono all'IVA. Negli altri casi le prestazioni di servizi soggiacciono all'IVA all'aliquota normale, indipendentemente se il prestatore può o no trasferire l'IVA al destinatario.

⁷ In merito alla definizione delle prestazioni di analisi vedi l'opuscolo "Istruzione e ricerca"

⁸ Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

⁹ Modifica dell'OLIVA in vigore dal 1° luglio 2006.



Il rimborso dell'IVA trasferita a torto non è possibile.

5.3 Stabilimento d'impresa

Uno o più stabilimenti d'impresa in territorio svizzero di imprese estere non vengono considerati nel traffico transfrontaliero come un'unità aziendale, bensì ciascuno come soggetto fiscale indipendente a sé stante. Di conseguenza, lo scambio transfrontaliero di prestazioni fra uno stabilimento d'impresa e la sede della società dev'essere trattato come una cifra d'affari realizzata con terzi. Questo criterio vale anche nello scambio di prestazioni fra diversi stabilimenti d'impresa siti in territorio svizzero di società con sede all'estero.

5.4 Arnesi speciali

Gli arnesi speciali (p. es. arnesi per punzonare e trafilare, forme di pressatura e d'iniezione) che un contribuente acquista, fa fabbricare o fabbrica egli stesso per l'esecuzione di un ordine di fabbricazione, sono di principio considerati come parte della fornitura dei beni con essi fabbricati.

Se questi beni vengono esportati (con comprova di una decisione d'imposizione dell'AFD), la cifra d'affari in tal modo realizzata (incl. gli arnesi speciali) è esente dall'IVA (art. 19 cpv. 2 cifra 1 LIVA). Il rimborso dall'IVA non entra quindi in considerazione nell'ambito delle forniture di arnesi speciali ad acquirenti all'estero, poiché non può mai essere effettuato in sostituzione di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 19 LIVA. Non importa se gli arnesi speciali vengono fatturati all'acquirente in modo separato o se gli sono calcolati nel prezzo dei prodotti, come non è determinante se gli arnesi speciali dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione vengono forniti all'acquirente o ad un terzo da lui designato.

La fabbricazione degli arnesi speciali per la produzione di beni non costituisce una fornitura a sé stante nemmeno quando gli arnesi di proprietà del cliente committente (richiedente con sede all'estero) rimangono in territorio svizzero.

5.5 Prestazioni di garanzia

La riparazione o la sostituzione di beni in territorio svizzero da parte di un terzo nell'ambito di prestazioni di garanzia costituisce una fornitura imponibile in territorio svizzero. Il prestatore svizzero emette quindi la fattura al garante estero con l'IVA inclusa e il garante estero ha la possibilità di far valere il rimborso dell'IVA.

Il rimborso non è ammesso quando la successiva riparazione o fornitura sostitutiva non costituisce una prestazione di garanzia gratuita ma viene rifatturata dal fornitore estero all'acquirente finale in territorio svizzero. In questo caso, il richiedente estero effettua una fornitura in territorio svizzero, ciò che potrebbe comportare il suo assoggettamento (☞ cifra 4).

5.6 Valuta estera (fatturazione in valuta estera)

Le fatture emesse in **valuta estera** non possono indicare il corso di conversione.

Nell'ambito della richiesta di rimborso dell'IVA gli importi IVA in valuta estera vanno convertiti in franchi svizzeri dal richiedente stesso. La conversione può essere effettuata in base ai corsi medi mensili pubblicati dall'AFC oppure in base al corso del giorno delle divise (vendita) validi il giorno della fatturazione. Il corso del giorno delle divise (vendita) vale anche per quelle valute estere di cui l'AFC non pubblica i corsi medi. Il procedimento scelto (corso medio mensile o corso del giorno) dev'essere mantenuto per l'intera richiesta.

☞ I corsi determinanti sono consultabili sul sito internet dell'AFC.

Nell'ambito di questa procedura di rimborso non è ammessa l'applicazione di corsi di conversione concordati fra prestatore e destinatario della prestazione o altri corsi di conversione (p. es. corsi applicati all'interno del gruppo).

5.7 Prestazioni di trasporto di beni

I temi particolari non trattati nella cifra 5.7.1 segg. sono contenuti dell'opuscolo "Trasporti".

5.7.1 Trasporti transfrontalieri di beni

Si verifica un trasporto transfrontaliero (= prestazione di servizi) quando i beni valicano il confine. Il trasporto transfrontaliero inizia nel luogo in cui il trasportatore o spedizioniere prende in consegna il bene in esecuzione dell'incarico impartitogli dal fornitore o dall'acquirente. Esso termina nel luogo in cui il trasportatore o spedizioniere consegna il bene in esecuzione dell'incarico impartitogli dal fornitore o dall'acquirente. I trasporti transfrontalieri di beni sono esenti dall'IVA (art. 19 cpv. 2 n. 5 LIVA).

Le prestazioni di trasporto di beni eseguite in territorio svizzero che sono comprovatamente in diretta relazione con un trasporto transfrontaliero sono altresì esenti dall'IVA.



Non è mai ammesso un rimborso dell'IVA all'acquirente estero per rimediare a un'(omessa) esenzione fiscale.

5.7.2 Esenzione fiscale di determinate prestazioni di servizi in relazione al trasporto transfrontaliero di beni

In linea di massima, nell'esportazione di beni sono esenti dall'IVA non solo i beni stessi bensì anche le prestazioni di servizi effettuate in diretta relazione al trasporto di questi beni verso l'estero. Per i beni importati, l'IVA sull'importazione è riscossa non solo sui beni ma anche sulle prestazioni di servizi in diretta relazione con il trasporto dei beni verso il territorio svizzero (art. 19 cpv. 2 cifra 5 LIVA).

Le prestazioni di servizi effettuate in territorio svizzero in relazione a un trasporto transfrontaliero di beni (esportazione o importazione) sono quindi esenti dall'IVA. L'esenzione è applicabile ai seguenti generi di prestazioni di servizi:

- i costi supplementari di ogni genere alle prestazioni di trasporto, fatturati separatamente, tipo TTPCP, costi di refrigerazione, costi d'assicurazione trasporto, locazione di contenitori, ecc.;
- le prestazioni accessorie all'attività di trasporto (carico e scarico, deposito intermedio, sballatura, ripartizione e imballatura, spostamento di beni, rimarcatura dell'imballaggio, etichettatura, cernita);
- le prestazioni di sdoganamento (pratiche di sdoganamento all'importazione e all'esportazione).

Questa regola vale anche per il trasporto transfrontaliero di beni effettuato non nell'ambito di un'operazione di fornitura.

L'esenzione fiscale per queste prestazioni di servizi è tuttavia condizionata alla prova che esse siano effettuate in relazione ad un trasporto di beni oltre confine (art. 20 LIVA). In mancanza di questa prova la controprestazione è imponibile all'IVA all'aliquota normale.



Non è mai ammesso un rimborso dell'IVA all'acquirente estero per rimediare a un'(omessa) esenzione fiscale.

5.7.3 **Prestazioni di trasporto di beni effettuate (in territorio svizzero) dal richiedente stesso**

Il diritto al rimborso dell'IVA è salvaguardato anche quando il richiedente stesso esegue esclusivamente prestazioni di trasporto transfrontaliere di beni e altre prestazioni in relazione alle prestazioni di trasporto secondo le cifre 5.7.1 e 5.7.2 (art. 28 cpv. 2 lett. a OLIVA).

5.7.4 **Prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero**

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LIVA è considerato luogo delle prestazioni di trasporto di persone il Paese in cui è effettuato il tragitto (☞ cifra 5.2.2.3). Se un richiedente trasporta persone in territorio svizzero, si tratta, indipendentemente dalla scelta del mezzo di trasporto, di una prestazione effettuata in territorio svizzero che esclude un rimborso dell'IVA e che può comportare l'assoggettamento in territorio svizzero.

Il diritto al rimborso dell'IVA è salvaguardato quando il richiedente stesso esegue esclusivamente prestazioni di trasporto transfrontaliere di persone secondo gli articoli 6 e 7 OLIVA (trasporti aerei e ferroviari internazionali).

5.8 Traffico aereo

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell'opuscolo "Traffico aereo".

5.9 Veicoli a motore, leasing di autoveicoli

5.9.1 Forniture di veicoli a motore a scopo d'esportazione nonché lavori di riparazione di veicoli a motore immatricolati all'estero¹⁰

Le forniture in territorio svizzero di veicoli a motore ad acquirenti non contribuenti a scopo d'esportazione nonché le riparazioni di veicoli immatricolati all'estero effettuate in territorio svizzero soggiacciono di principio all'IVA. Il rimborso dell'IVA non è possibile.

L'esenzione fiscale è possibile soltanto se il veicolo a motore ha definitivamente lasciato il territorio svizzero **entro 48 ore** dalla fornitura.

Se il veicolo a motore venduto o riparato non è consegnato al cliente in territorio svizzero, bensì, **senza venir utilizzato**, è caricato su un mezzo di trasporto (ad es. autocarro, vagone ferroviario) ed esportato, non vi sono limitazioni di tempo per l'esenzione fiscale dell'esportazione.



Non è mai ammesso un rimborso dell'IVA all'acquirente estero per rimediare a un'(omessa) esenzione fiscale.

5.9.2 Veicoli per il trasporto di persone forniti e utilizzati in territorio svizzero / quota privata nonché utilizzo per altri scopi esclusi dall'IVA¹¹

L'acquisto e la locazione rispettivamente il leasing in territorio svizzero come pure l'importazione dall'estero di veicoli per il trasporto di persone che l'impresa estera mette a disposizione ai suoi dipendenti per un'attività imponibile in territorio svizzero legittimano di principio il rimborso dell'IVA.



Per tenere debitamente conto dell'eventuale quota privata imponibile alle spese d'automobile e/o dell'utilizzo di questi veicoli per scopi esclusi dall'IVA, viene rimborsato **al massimo il 50 % dell'IVA**.

Questa regolamentazione non viene applicata per i veicoli locati per una breve durata (escluso il leasing), se i veicoli vengono utilizzati interamente per un'attività imponibile.

¹⁰ Precisazione della prassi

¹¹ Precisazione della prassi

5.10 Fatturazione di costi, partecipazione ai costi¹²

Il trattamento fiscale delle partecipazioni ai costi fatturate a imprese estere si fonda di principio sull'utilizzo definito nella fattura o nel contratto.



Il rimborso dell'IVA non è possibile se le partecipazioni ai costi non sono chiaramente definite.

valevole fino al
31 dicembre 2009

¹² Precisazione della prassi

6. Allegato: Estratto degli atti normativi
6.1 Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Articolo 90 capoverso 2 lettera b:

"Il Consiglio federale può in particolare disciplinare a quali condizioni l'imposta gravante forniture di beni o prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero può essere loro rimborsata, purché la reciprocità (da parte del loro Paese di domicilio o di sede) sia garantita."

Articolo 37:

¹ Su richiesta del destinatario assoggettato all'imposta, per la sua fornitura o prestazione di servizi il contribuente deve emettere una fattura contenente le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti o che è abilitato ad utilizzare nelle transazioni commerciali, nonché il numero di immatricolazione nel registro dei contribuenti;
- b. il nome e l'indirizzo del destinatario della fornitura di beni o della prestazione di servizi, con i quali lo stesso è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali;
- c. la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- d. il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- e. la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi;
- f. l'aliquota d'imposta e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 6 lettera a.

² Nelle fatture emesse per un destinatario assoggettato all'imposta concernenti forniture di beni o prestazioni di servizi indipendenti, sottoposte ad aliquote diverse, dev'essere indicata la ripartizione della controprestazione per genere di operazioni.

³ Le note di credito e gli altri documenti che nelle relazioni d'affari sostituiscono le fatture sono equiparati a quest'ultime se vi figurano le indicazioni di cui al capoverso 1.

⁴ Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o calcola l'imposta sulla rivendita di beni ai sensi dell'articolo 35 non è autorizzato a indicare l'imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture. Inoltre, ogni

contribuente che applica la procedura di notifica ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 non ha il diritto di menzionare l'imposta nel contratto o sulla fattura.

⁵ *Se le controprestazioni per forniture di beni e prestazioni di servizi imposte con aliquote diverse sono rimborsate insieme (p. es. abbuoni e ristorni annuali), il fornitore o prestatore contribuente deve rilasciare al destinatario contribuente un giustificativo indicante la ripartizione del rimborso secondo le diverse aliquote.*

⁶ *I tribunali civili sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasferimento dell'imposta.*

Articolo 85:

¹ *Chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all'imposta o ottenendo un'esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell'imposta, è punito con la multa sino al quintuplo dell'importo d'imposta sottratta o del profitto illecito.*

² *Il tentativo e la complicità sono punibili.*

³ *Chiunque, per negligenza, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino all'importo del profitto illecito.*

Articolo 86:

¹ *Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:*

a.

b.

c.

d. *nel rendiconto d'imposta, in una domanda di esenzione, di abbuono, di rimborso o di deduzione dell'imposta oppure come terzo tenuto a dare informazioni fornisce dati inveritieri, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri a sostegno di tali fatti;*

e.

f.

g.

è punito con la multa sino a 10 000 franchi e nei casi gravi o di recidiva sino a 30 000 franchi, purché l'atto non sia punito da un'altra disposizione che prevede una pena più elevata.

² *Può essere inflitta una multa sino all'importo dell'imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora quest'importo sia più elevato.*

6.2 **Ordinanza relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto**

Articolo 28:

¹ Ha diritto al rimborso dell'imposta chi importa beni o ottiene prestazioni sul territorio svizzero giusta gli articoli 6 e 7 della legge e inoltre:

- a. *ha domicilio o sede sociale all'estero; il luogo di conduzione di uno stabilimento d'impresa è equiparato a una sede sociale;*
- b. **non** *fornisce beni o, fatto salvo il capoverso 2, non esegue prestazioni di servizi sul territorio svizzero;*
- c. *comprova di essere imprenditore nel suo Paese di domicilio o di sede sociale.*

² Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se il richiedente esegue soltanto:

- a. *trasporti esenti dall'imposta giusta l'articolo 19 capoverso 2 numeri 5 e 6 della legge; o*
- b. *prestazioni di servizi, sulle quali il destinatario deve versare l'imposta giusta gli articoli 10 lettera a e 24 della legge.*

³ Il rimborso dell'imposta presuppone inoltre che il Paese di domicilio o di sede del richiedente garantisca la corrispondente reciprocità.

Articolo 29:

¹ L'imposta pagata è rimborsata, purché le prestazioni ottenute servano alla realizzazione di operazioni che nella Svizzera sarebbero soggette per legge all'imposta sul valore aggiunto o per le quali sarebbe applicata l'esenzione fiscale giusta l'articolo 19 della legge.

² Se i beni e le prestazioni di servizi ottenuti servono sia alla realizzazione di operazioni imponibili sia ad altri scopi, il rimborso dev'essere ridotto proporzionalmente all'utilizzazione.

³ Non vi è alcun diritto al rimborso per le prestazioni non utilizzate per uno scopo giustificato dall'uso commerciale ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2 della legge. Per le prestazioni che legittimano la deduzione dell'imposta precedente del 50 per cento giusta l'articolo 38 capoverso 5 della legge anche il rimborso delle imposte pagate è ammesso soltanto in questa entità.

⁴ Le agenzie di viaggi con sede all'estero non hanno alcun diritto al rimborso delle imposte loro fatturate sul territorio svizzero per l'ottenimento di forniture e prestazioni di servizi, che le agenzie rifatturano come tali ai loro clienti.

⁵ Le imposte rimborsabili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge **almeno 500 franchi** per un anno civile.

Articolo 30:

Le richieste di rimborso vanno inoltrate entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno civile in cui una fattura **legittimante** il diritto al rimborso è stata emessa per la **prestazione eseguita**.

Articolo 31:

¹ Le richieste di rimborso dell'imposta vanno indirizzate all'Amministrazione federale delle contribuzioni con i documenti richiesti conformemente all'articolo 37 della legge.

² Il richiedente designa un rappresentante con domicilio o sede sociale nella Svizzera.

* * *

Valevole fino al
31 dicembre 2009